

PREMESSE

1.1. OGGETTO DEL PIANO GENERALE IMPIANTI

- a) Il presente piano ha per oggetto l'insieme delle norme che disciplinano la Gestione dell'attività pubblicitaria e dell'installazione di strutture, opere e manufatti recanti messaggi pubblicitari.
- b) Il P.G.I. è redatto secondo le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 3 e del comma 8 dell'art.36 del D. Lgs. 507/93, con specifico riferimento alle norme contenute nel D. Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della strada" e successive modificazioni, nonché di quelle del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

1.2. FINALITA'

- a) Finalità del Piano Generale Impianti è di regolamentare il corretto utilizzo delle varie forme pubblicitarie salvaguardando l'unitarietà di arredo e le caratteristiche dei siti urbani coinvolti, le compatibilità di natura architettonica, archeologica, artistica, ambientale e paesaggistiche.
- b) Il Piano Generale Impianti determina la tipologia, il numero, le distanze, le caratteristiche dei mezzi pubblicitari, siano essi apposti su proprietà pubbliche o private, nonché il numero degli impianti destinati alla Pubblicità a mezzo di Affissione Diretta.
- c) Le forme di pubblicità previste dal Piano Generale Impianti non potranno essere in contrasto con le esigenze di viabilità, urbana ed extraurbana, di sicurezza, dello sviluppo delle zone di espansione residenziale, commerciale ed industriale.
- d) Ai fini delle Pubbliche Affissioni, scopo del Piano Generale Impianti - determinando caratteristiche, quantità e dislocazione degli impianti di pubbliche affissioni- è di garantire il precipuo interesse pubblico nella diffusione di manifesti di Istituto del Comune, dello Stato, della Regione e degli altri Enti Territoriali, nonché la salvaguardia del diritto fondamentale di ciascun cittadino alla libera

espressione del pensiero attraverso l'affissione di manifesti comunque privi di rilevanza economica.

- e) Inoltre il Piano Generale Impianti indica la parte di Impianti affissionali destinati ad accogliere messaggi di carattere commerciale, la cui affissione è richiesta al Servizio Pubblico.
- f) Il Piano Generale Impianti prevede lo sviluppo programmatico degli Impianti Affissionali pubblici, la loro manutenzione ed ammodernamento utilizzando i fondi allo scopo destinati nonché quelli introitati per l'applicazione delle Sanzioni Amministrative.
- g) Il Regolamento detta i criteri di elaborazione ed attuazione del Piano Generale Impianti, per ciascuna delle fattispecie in esame, separatamente trattate per chiara identificazione.
- h) Il Piano Generale Impianti, potrà essere modificato, in relazione alle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che verrà illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.
- i) Il Piano Generale Impianti, è redatto e modificato da una Commissione Tecnica costituita dai Responsabili dei Settori Tecnico, Settore LL.PP., Urbanistica – Servizio Edilizia Privata-, Polizia Municipale e Settore Finanze o loro delegati.
- l) La Commissione acquisisce i pareri tecnici necessari sul progetto di Piano Generale Impianti nei termini previsti dallo Statuto Comunale. In mancanza di osservazioni contrarie propone il Piano Generale Impianti all'approvazione della Amministrazione Comunale che lo adotta in conformità ai disposti di legge e dello Statuto Comunale.
- m) Il P.G.I. si pone anche come obiettivo la garanzia della sicurezza, dell'estetica e della funzionalità degli impianti al fine di consentire un corretto inserimento dei mezzi pubblicitari e di affissione nell'ambito del territorio Comunale.
- n) Oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria, si prefigge lo scopo di tutelare i valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio Comunale.

1.3. CRITERI GENERALI

- a) Il P.G.I. determina le modalità di effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni, anche ai fini dell'applicazione dei tributi comunali ad esse relativi: imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
- b) Il Piano è completato dalle norme che ne programmano l'attuazione nel tempo, che dispongono l'adeguamento degli impianti esistenti e disciplinano termini e modalità per la rimozione degli impianti in contrasto con lo stesso e con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
- c) Il Piano Generale Impianti è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dal Consiglio Comunale.
- d) Dall'entrata in vigore del presente Piano l'Amministrazione Comunale provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.

1.4. AMBITO DI APPLICAZIONE

- a) Le disposizioni del P.G.I. si applicano ai messaggi pubblicitari istituzionali, commerciali e privati, ad esclusione dei messaggi effettuati con veicoli, aeromobili, volantaggio e delle insegne commerciali normate con apposito Regolamento comunale.

Le norme del presente Piano sottostanno alla seguente distinzione:

- b) **Fuori dal Centro Abitato.**
In questo caso si applicano le disposizioni, di cui all'art. 23 del Codice della Strada e dell'art. 51 del relativo Regolamento.
- c) **Nel centro abitato.**
La nozione di Centro Abitato, ai fini del presente Piano, è quella stabilita dal Nuovo codice della Strada, approvato con D.Lgs. 285/92 e s.m.i.
- d) **Nel centro delle Frazioni.** anche se fuori dai centri abitati così come definiti dal citato D.Lgs.285/92 e s.m.i., ai fini del collocamento degli impianti affissionali e pubblicitari valgono i parametri fissati per il Centro Abitato.

- e) Sull'allegato n.1 sono evidenziati i confini entro i quali è compreso il Centro Abitato. Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 12.09.1995 e dell'art. 23 del Codice della Strada i Comuni, limitatamente alle strade di tipo E) ed F) hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri messaggi pubblicitari.
- f) Pertanto sul caso in esame si fa specifico riferimento a quanto stabilito dal Regolamento Comunale.

2. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO

In seguito all'esame del contesto del territorio, lo stesso viene suddiviso nelle seguenti zone omogenee:

A) CENTRO STORICO propriamente detto, ZONA DEL TESSUTO DI VECCHIO IMPIANTO DI VALORE STORICO AMBIENTALE, perimetrate in **rosso** sulla planimetria di cui *all'allegato n. 2*.

B) CENTRO URBANO

Comprende tutte le aree esterne al Centro Storico e del tessuto di vecchio impianto di valore storico ambientale, con l'esclusione delle aree Artigianali e Commerciali. E' perimetrate in **blu** sulla planimetria di cui *all'allegato n. 2*.

C) ZONE ARTIGIANALI, COMMERCIALI ED INDUSTRIALI

Comprende le aree delimitate in colore **giallo** sulla planimetria di cui *all'allegato n. 2*

D) RESTO DEL TERRITORIO COMUNALE

Rientrano in questa categoria tutte le strade e le aree del territorio comunale non comprese nei precedenti punti.

E) STRADE CON INTENSA VIABILITA'

Rientrano in questa categoria le strade statali e le provinciali.

3. DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

In relazione alle diverse caratteristiche delle strutture viarie, il Codice della Strada all'art. 2, 2° comma, prevede la seguente suddivisione delle strade:

A - Autostrada:

strada extra urbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B - Strada extraurbana principale:

strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C - Strada extraurbana secondaria:

strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina.

D - Strada urbana di scorrimento:

strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E - Strada urbana di quartiere:

strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F - Strada locale:

strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata, ai fini di cui al comma 1 art. 2 del Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade.

Ai fini di quanto disposto dal Vigente Regolamento, le strade di tipo C, all'interno del centro abitato, vengono classificate come urbane di tipo E.

4. DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

4.1. DEFINIZIONI

- a) Ai fini del presente Piano viene definito mezzo pubblicitario qualunque supporto di qualsiasi materiale costituito, adatto per l'esposizione dei messaggi pubblicitari in genere e cioè di tipo propagandistico, pubblicitario, informativo, direzionale, le targhe ed altro, con esclusione di tutta la segnaletica stradale e delle insegne, comprese quelle dei distributori di carburante regolamentate dal D.lgs. 346/99.
- b) In calce al presente Piano vengono illustrate a titolo puramente esemplificativo alcune tipologie di impianti considerate, tra le quali:
- Cartelli ed Insegne di Esercizio pag. 16
 - Preinsegne pag. 23
 - Striscioni pag. 25
 - Gonfaloncini a carattere commerciale temporaneo pag. 26
 - Pennoni a carattere istituzionale pag. 27
 - Palloni frenati pag. 27
 - Segno orizzontale reclamistico pag. 29
 - Impianto pubblicitario di servizio pag. 30
 - Pubblicità eseguita con mezzi sonori pag. 31
 - Targhe pag. 32
 - Pubblicità sui veicoli pag. 34
 - Transenne parapetonali pag. 50
 - Paline fermata bus pag. 50
 - Orologi pubblicitari pag. 50
 - Contenitori per rifiuti, cestini pag. 51
 - Pensiline fermata bus pag. 51.

4.2. DURATA DELL'ESPOSIZIONE

- a) I mezzi pubblicitari di cui trattasi possono avere durata temporanea o permanente, in relazione al periodo di esposizione:
- b) TEMPORANEA
In questa categoria ritroviamo i mezzi finalizzati all'esposizione di pubblicità relativa a speciali eventi di durata limitata, quali ad esempio: manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, effettuate mediante striscioni, stendardi, gonfaloni, cartelli ecc..
- c) Gli impianti rientranti in questa categoria, destinati a pubblicità e propaganda di soggetti privati, non potranno in alcun caso avere durata di esposizione superiore a quella stabilita nel provvedimento autorizzativo.
- d) PERMANENTE
Rientrano in questa categoria i mezzi pubblicitari, vincolati solidamente al suolo od altre strutture, destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi attraverso cartelli, tabelle murali, stendardi, pensiline, transenne parapedonali, orologi, panchine, vetrinette, insegne e cartelli ubicazionali, ecc.
- e) Per questi mezzi, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, l'ufficio Comunale competente stabilisce la durata ammessa per ogni singola installazione e il termine per l'inizio dei lavori riferito a tutti gli impianti oggetto del provvedimento autorizzativo. Trascorso il termine stabilito l'autorizzazione è da intendersi decaduta..

4.3. NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE

- a) Il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, indipendentemente da altre normative, dovrà sempre rispettare le seguenti prescrizioni relative a:
- forma e colore
 - materiali
 - dimensioni
 - struttura
 - distanze
 - illuminazione
 - posizionamento

4.3.1. FORMA E COLORE

- a) I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente nel rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

4.3.2. MATERIALI

- a) I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

4.3.3. DIMENSIONI

- a) I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq.
- b) Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti di 1 m x 0,20 m. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di più preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

4.3.4. STRUTTURA

- a) Le strutture di sostegno e di fondazione, sia per le esposizioni temporanee che per quelle permanenti, devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
- b) Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada.

4.3.5. DISTANZE ED ALTEZZE

- a) Tutte le distanze che devono essere rispettate dagli impianti pubblicitari saranno misurate dalle estremità degli impianti stessi nella direzione della misurazione, inoltre le distanze minime relative a semafori, incroci, monumenti e opere d'arte in genere sono richieste unicamente se l'impianto entra, da qualsiasi posizione, nel campo visivo dell'elemento da rispettare.
- b) Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
- c) Il bordo inferiore degli striscioni posizionati al disopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che su quelle extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 metri rispetto al piano della carreggiata.

4.3.6. ILLUMINAZIONE

- a) **Nessun impianto potrà avere luce intermittente**, nè di colore rosso, nè di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.
- b) Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.
- c) Nel caso di intersezioni semaforiche, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m., fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata.
- d) La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie e posti di pronto soccorso medico.

4.3.7. POSIZIONAMENTO

- a) I mezzi pubblicitari come definiti all'art. 47 del Regolamento di attuazione dell'art. 23 del Codice della Strada e dal presente Piano, al di fuori dei centri abitati e all'interno degli stessi, limitatamente alle strade A, B e D, dovranno osservare le prescrizioni stabilite dall'art. 23 del Codice della Strada e dagli articoli 48, 49, 50, 51, 52 del relativo Regolamento di attuazione.
- b) Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.
- c) Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - m. 3 dal limite della carreggiata

- m. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari
- m. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione
- m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione
- m. 150 prima dei segnali di indicazione
- m. 100 dopo i segnali di indicazione
- m. 100 dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20) del codice
- m. 250 prima delle intersezioni e delle rotatorie
- m. 100 dopo le intersezioni e dopo le rotatorie
- m. 200 dagli imbocchi delle gallerie

d) Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistenti a distanza inferiore a 3 m. dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m., è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

e) Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari *fuori dai centri abitati*, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- in corrispondenza delle intersezioni e delle rotatorie;
- lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- sui ponti e sottoposti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

f) Le distanze indicate al comma precedente, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni ed alle rotatorie, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi

pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, **fuori dai centri abitati**, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata.

- g) I divieti sopra citati, con l'esclusione del posizionamento in curva, non si applicano per le insegne parallele al senso di marcia e in aderenza ai fabbricati.
- h) **Fuori dai centri abitati** può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq, ferme restando tutte le altre disposizioni di cui al presente paragrafo.
- i) Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'articolo 51 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.
- j) Per tutti gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq., non si applicano, **fuori dai centri abitati**, le distanze previste al comma 2 del citato art. 51 ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del Codice della Strada.
- k) **Nei centri abitati**, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali, è disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico, architettonico, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del Codice della Strada.
- l) Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, sempre che siano rispettate le distanze minime previste. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a 1 mq, non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.
- m) L'esposizione di striscioni, e stendardi **fuori dei Centri Abitati** deve essere temporanea ed è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed a quella successiva allo stesso. Per gli striscioni, le locandine

e gli standardi le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si riducono rispettivamente a 50 m. ed a 1,25 m.

- n) **Fuori dai Centri Abitati** è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. *Entro i centri abitati* il periodo di variabilità ammesso è fissato in 3 minuti.
- o) Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, **fuori ed all'interno dei centri abitati**, possono essere collocati insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, semprechè gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.
- p) All'interno delle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio ad esse collegate sono ammessi esclusivamente i mezzi pubblicitari riportanti messaggi riferiti a prodotti strettamente inerenti l'attività esercitata dalla stazione stessa.
- q) In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8 del regolamento di attuazione del Codice della Strada.
- r) Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
- s) Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq. per ogni servizio prestato.
- t) In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice e del presente regolamento.
- u) Il posizionamento dei mezzi pubblicitari dovrà avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici a partire da una distanza minima di metri 30.
- v) Gli impianti posizionati diagonalmente rispetto alle strade (nè paralleli, nè perpendicolari) dovranno rispettare le prescrizioni più restrittive.

4.4. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI E MODALITA' DI INSTALLAZIONE

4.4.1. CARTELLI ED INSEGNE DI ESERCIZIO

- a) Si definisce “**cartello**” un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- b) Si definisce “**insegna di esercizio**” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nel raggio massimo di 300 metri dalla stessa sede. Può essere luminosa per luce indiretta, oppure opaca.
- c) Qualora occorra pubblicizzare attività commerciali, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Piano, è consentito installare cartelli a bandiera su pali di dimensioni massime di 5 mq., oppure impianti tipo Totem di dimensioni massime di mq. 8 per facciata.
- d) I cartelli aventi forme irregolari saranno valutati di volta in volta dal Settore Urbanistica – Servizio di Edilizia Privata e della Commissione Edilizia, tenuto conto dell'esigenza di ornato. Il cartello non dovrà sporgere in ogni caso sulla sede stradale.
- e) E' vietata l'installazione di cartelli sui tetti dei fabbricati.
- f) Per ciò che riguarda le insegne concernenti le strutture quali case di cura private e gabinetti ed ambulatori mono e polispecialistici, soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente e secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Sanità 16 settembre 1994, n. 657, le stesse devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- 1) avere dimensioni non superiori a 2 metri quadrati(di norma cm. 100 x cm. 200);
- 2) gli eventuali elementi luminosi e/o illuminati non devono essere intermittenti o lampeggianti, nè programmati in modo da dare messaggio variabile;
- 3) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla Autorità competente;
- 4) essere costituite da materiale non deteriorabile;
- 5) essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, sopra l'edificio e, quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla recinzione;
- 6) non può essere riportato alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso.

1. CARATTERISTICHE STRUTTURALI

- a) I cartelli ed i tabelloni stradali devono avere aspetto decoroso anche nella facciata posteriore, specialmente quando essa è visibile da spazi pubblici; devono essere realizzati con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.
- b) Le strutture di sostegno e/o di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
- c) Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse all'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione all'installazione.
- d) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo e non devono generare confusione con la segnaletica stradale.
- e) Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la

segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni.

2. DISTANZE

- a) Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera **al di fuori dei centri abitati** deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di 1,5 m. rispetto a quello della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
- b) **All'interno del Centro Abitato** l'altezza da terra deve essere rispettata nella misura minima di 1,5 m., ad eccezione dei cartelli collocati a titolo temporaneo.
- c) La distanza minima tra due cartelli, installati perpendicolarmente e parallelamente alla carreggiata, dovrà essere di metri 30.
- d) Per quanto attiene alle Insegne di Esercizio si precisa che nei casi in cui i posizionamenti di questi impianti siano effettuati all'interno di proprietà private, non devono essere rispettate le previste distanze minime tra due impianti.

3. COLLOCAZIONE SU STECCATI, PALIZZATE E/O STRUTTURE USO CANTIERE ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI

- a) L'installazione temporanea di cartelli su steccati, palizzate e/o simili, può essere autorizzata unicamente nei casi in cui le sopracitate strutture occultino le insegne degli esercizi commerciali.
- c) Per quanto riguarda i ponteggi, è possibile autorizzare i cartelli pubblicitari nella misura in cui gli stessi non superino nel loro complesso il 50% della superficie disponibile del ponteggio stesso.
- d) L'Amministrazione Comunale ha facoltà di utilizzare per il servizio delle Pubbliche Affissioni le impalcature, gli steccati, i recinti di ogni genere.

4. COLLOCAZIONE IN ADERENZA AI FABBRICATI ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI

- a) I cartelli installati in aderenza ai fabbricati ed unicamente su pareti cieche non possono superare i 6 mq. e devono essere posti ad un'altezza minima da terra di 5 metri.
- b) La superficie massima utilizzabile è stabilita nel 50% dell'intera facciata.

5. COLLOCAZIONE NEL CENTRO STORICO

- a) L'installazione permanente è vietata.
- b) E' concesso il posizionamento di cartelli a titolo temporaneo, anche del tipo a cavalletto, di superficie pari a cm. 70 di base e cm. 100 di altezza, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.
- c) E' ammesso il posizionamento di cartelli a carattere istituzionale del Comune o di altri Enti Pubblici Territoriali per una durata massima di 30 giorni.
E' altresì ammesso il posizionamento di cartelli a carattere commerciale, anche del tipo a cavalletto, esclusivamente per particolari eventi (apertura e chiusura esercizi commerciali), con una durata massima di esposizione pari a 15 giorni.
- d) Questi impianti, devono essere posti ad una distanza minima di 20 metri l'uno dall'altro.

6. COLLOCAZIONE NELLA ZONA B.

a) Installazione permanente

L'installazione di cartelli aventi carattere permanente è consentita unicamente nelle sottoelencate Vie e con le dimensioni indicate:

- Viale Regina Elena: con dimensioni massime di 1 mq.
 - Via Cuneo e Via Centallo: con dimensioni massime di 6 mq.I cartelli luminosi sono regolamentati a parte.

b) Posizionamenti temporanei

E' consentito il posizionamento di cartelli di superficie pari a cm. 70 di base e cm. 100 di altezza, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico per un massimo di 30 giorni e non più di 3 volte all'anno per la stessa ditta pubblicizzata.

I cartelli dovranno essere collocati ad un'altezza minima da terra di cm. 40; la distanza minima dalla carreggiata stradale dovrà essere di:

- 1 m. se posti perpendicolarmente all'asse stradale
- 0,5 m. se posti parallelamente all'asse stradale.

Dovrà comunque essere rispettata la distanza di 10 metri dagli incroci.

Resta inteso che avranno carattere prioritario le paline istituzionali del Comune.

Le strade nelle quali è consentito il posizionamento di cartelli a carattere temporaneo sono le seguenti:

	<i>Via</i>	<i>Numero massimo consentito</i>
1	C.so Trento, controviale dall'intersezione con Via Travaini all'intersezione con Viale Isonzo (in allineamento con gli alberi)	7
2	Via Circonvallazione lungo il muro di recinzione "Bongioanni"	15
3	Viale Regina Elena, controviale destro, dall'inrtersezione di Via Germanetto con Via Leverone	10
4	Viale Regina Elena controviale destro dall'intersezione di Via Panero con Via della Valle	10
5	Viale Regina Elena, controviale destro dall'intersezione di Via Costamagna all'ingresso al distributore Shell	8
6	Via San Michele tra l'intersezione della strada vicinale Boschetti fino al civico n. 91	20
7	Via Nazario Sauro tra il monumento alla resistenza e la fine di piazza Romanisio	6
8	Via N.Sauro, lato canale, in corrispondenza del n. civico 73 fino al locale Bar	10
9	Viale Vallari nell'aiuola centrale in allineamento con gli alberi	20
10	Via Bisalta, area verde in prossimità del peso pubblico (lato interno)	4

7. SPETTACOLI VIAGGIANTI E CIRCENSI

a) Nelle seguenti località è consentito il posizionamento di un solo cartello con superficie fino a 18 mq. per un periodo espositivo relativo alla manifestazione; l'occupazione non può comunque essere superiore a 15 giorni:

- Piazza A. Diaz (p.zza D'armi)
- Foro Boario
- Piazza mercato della paglia
- Sul luogo della manifestazione

b) La precisa ubicazione dovrà essere preventivamente concordata con l'ufficio

c) Sono inoltre consentite in via temporanea per un periodo di 10 giorni, unicamente per gli spettacoli viaggianti e circensi la collocazione di manifesti volanti in cartone, dimensione di cm 70 x100 anche su pali della pubblica illuminazione lungo le seguenti strade:

V.le Regina Elena tra Via Stadio e Via Costamagna	n. 35 cartelli
Via Torino tra Via Paglieri e Via Frascaia	n. 10 cartelli
Via Cuneo tra il distributore AGIP e Via S. Stefano	n. 40 cartelli
Via N. Sauro dal ponte ferrovia e Via Circonvallazione	n. 10 cartelli
Via Bisalta tra Via Genova e Via Ceva	n. 5 cartelli

Dovrà comunque essere rispettata la distanza di 10 metri dagli incroci.

d) L'autorizzazione è subordinata ad un deposito cauzionale pari a € 1.550,00 a garanzia e indennizzo dei danni arrecati all'ambiente a causa dell'affissione dei manifesti pubblicitari fuori degli spazi prestabiliti ed autorizzati, oltre al regolare assolvimento degli obblighi relativi al versamento del canone COSAP ed alla imposta sulla pubblicità

8. COLLOCAZIONE NELLE ZONE C, D, E.

a) In queste zone le dimensioni massime dei cartelli per esposizioni permanenti non possono superare il limite di 6 mq.

- b) Nel caso di posizionamenti temporanei, valgono le norme di cui al precedente paragrafo.
- c) Il posizionamento temporaneo di cartelli di dimensioni fino a 18 mq. è consentito unicamente nel luogo della manifestazione, alle medesime condizioni previste per il posizionamento nella zona B.

9. CARTELLI LUMINOSI O ILLUMINATI

- a) Nel Centro Storico e nelle zone di pregio ambientale e paesaggistico l'installazione permanente dei predetti mezzi non è consentita, può essere autorizzata in via temporanea per motivata e specifica finalità da valutarsi di volta in volta dall'Ufficio competente.
- b) Nel Centro urbano – Zona B - l'installazione permanente è consentita con limitazione nelle dimensioni che non potranno superare il limite massimo di 2 mq., ad esclusione dei mezzi destinati alle pubbliche affissioni.
- c) Nelle restanti zone è consentita l'installazione di questi mezzi nel rispetto delle prescrizioni valide per i cartelli non luminosi.
- d) All'interno di esercizi pubblici (supermercati, Ristoranti, ecc..) è consentito effettuare forme di pubblicità con cartelli fissi luminosi e non, rotanti, ecc.., anche per conto terzi, a condizione che il singolo impianto non superi 1,5 mq. di superficie espositiva.
Per ogni esercizio pubblico, previa autorizzazione del Proprietario, può essere installato 1 solo impianto.

4.4.2. PREINSEGNE (FRECCE DIREZIONALI)

- a) Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 3 km.. Non può essere luminosa, nè per luce propria, nè per luce indiretta.
- b) Le dimensioni delle preinsegne sono quelle stabilite dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
- c) Le installazioni di segnaletica per indicazione a carattere commerciale, artigianale, industriale, turistico e comunque di interesse pubblico devono essere previste e realizzate sulla base delle prescrizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.
- d) In tal senso dovranno essere conformi come tipo, colore, dimensioni, grafie e simboli a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 400 del 9/02/1979 e successive modificazioni e/o integrazioni.
- e) Gli impianti saranno autorizzati a condizione che la stessa struttura possa contenere fino a 6 frecce direzionali da installare a cura di soggetti diversi e che le stesse abbiano uguali dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.
- f) Nel caso di una sola freccia è consentito utilizzare un unico palo; per un numero superiore e comunque fino al massimo di 6, è obbligatorio utilizzare n. 2 pali di sostegno.
- g) E' vietato il posizionamento di più di una freccia sullo stesso impianto, se riferita ad una medesima ditta.
- h) Gli impianti saranno collocati in modo che le frecce siano ad un'altezza minima dal suolo di 1,5 metri ed ad una massima di 4 metri; quando sono collocati nei pressi di un'intersezione, l'altezza minima è ridotta ad 1 metro, purchè non crei impedimento visivo alla viabilità.

- i) **All'interno dei Centri Abitati** dovranno essere collocati a non meno di 20 metri dagli incroci delle vie comunali con le strade di importante comunicazione.
- j) **Fuori dei Centri Abitati** valgono le norme del Nuovo Codice della Strada.
- k) In ogni caso l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di riordinare la materia attraverso apposite convenzioni che dovranno adeguarsi alle disposizioni del presente Piano.

4.4.3. STRISCIONI TEMPORANEI

- a) Si definisce “striscione” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.
- b) Il bordo inferiore degli striscioni, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.
- c) Il numero massimo di impianti e le strade nelle quali è consentito il posizionamento sono di seguito elencati:
- Via Roma : solo striscioni aventi carattere istituzionale;
 - Viale Regina Elena: n. 3
 - Via Marconi: n. 2
 - Via Cuneo: n. 1
 - Via Torino n. 2
- d) L’esposizione di striscioni è limitata a giorni 30 per quelli aventi carattere commerciale per un massimo di due volte all’anno per ogni ditta, esclusivamente nelle posizioni che saranno indicate nel provvedimento autorizzativo.
- e) Resta inteso che avranno carattere prioritario gli striscioni istituzionali del Comune.
- f) Per manifestazioni e spettacoli di particolare rilevanza, in deroga a quanto previsto nei seguenti paragrafi, possono essere autorizzate esposizioni da valutare di volta in volta.
- g) In ogni caso non potrà essere autorizzata l’installazione di detti mezzi su supporti di pubblica utilità (es.: pali ENEL, ecc.).

4.4.4. GONFALONI A CARATTERE COMMERCIALE TEMPORANEI

a) Si definisce Gonfalone il mezzo pubblicitario monofacciale realizzato in materiale polivinilico o similare, resistente agli agenti atmosferici, collocato ed ancorato su di un apposito palo di sostegno, su pali dell'illuminazione pubblica.

b) ***Dimensioni***

Le dimensioni massime autorizzabili sul territorio comunale sono: cm. 80 x 400.

c) ***Posizionamenti***

Questa tipologia di impianto può essere autorizzata, limitatamente alle seguenti posizioni:

- Viale Regina Elena controviale destro, dall'intersezione di Via Costamagna all'ingresso al distributore Shell;
- Via Circonvallazione
- Via Cuneo nel tratto compreso tra Via Pacchiotti e la Cappella S.Stefano;
- Torino nel tratto tra via Frascaia e la chiesa di S. Giuseppe

d) Non possono essere installati più di tre gonfaloni per ognuna delle strade sopraelencate per un massimo di 30 giorni e non più di tre volte all'anno per la stessa ditta pubblicizzata.

e) ***Prescrizioni autorizzative***

I predetti impianti dovranno essere rimossi nel giorno immediatamente successivo a quello di scadenza indicato sul provvedimento di autorizzazione.

f) Gli impianti dovranno obbligatoriamente essere coperti da una polizza assicurativa che manlevi il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, anche nei confronti di terzi.

g) La struttura di sostegno, in relazione al tipo di gonfalone installato, dovrà garantire le condizioni di sicurezza e di resistenza alla spinta del vento.

h) La struttura di aggancio, qualora l'impianto venga posizionato sui pali dell'illuminazione pubblica, dovrà essere fissa e provvista di aggancio rapido in modo tale da non recare danni ai pali stessi ad ogni posizionamento.

i) In ogni caso l'Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare detti spazi per l'esposizione in occasione di manifestazioni ed eventi a carattere istituzionale.

4.4.5. PALLONI FRENATI E OGGETTI GONFIATI AD ARIA A CARATTERE TEMPORANEO

- a) Si definisce pallone frenato quella struttura costituita da materiale plastico o stoffa, ancorata a terra con corde o attrezzature varie e mantenuta sollevata da un getto di aria calda o gas specifico.
- b) Tali impianti non potranno avere dimensioni tali da impedire la visibilità al traffico veicolare e potranno essere installati unicamente nel luogo dove si svolge la manifestazione e per la durata della stessa.

4.4.6 PENNONI A CARATTERE ISTITUZIONALE

- a) Si definisce Pennone il mezzo di informazione istituzionale realizzato in materiale polivinilico o similare, resistente agli agenti atmosferici collocato su di una propria struttura di sostegno.

b) Dimensioni

Le dimensioni massime ammissibili sono di cm. 100 x 420.

c) Posizionamenti

Le zone nelle quali possono essere posizionati questi impianti, da concordarsi preventivamente con il competente ufficio urbanistica, sono le seguenti:

- Via Marene nei pressi dell'incrocio con la superstrada;
- S.S. 231 all'incrocio con Via Creusa e superstrada;
- Via Cuneo ;
- Raccordo autostradale – Via Bisalta;
- Via Torino;
- Via Villafalletto;

d) Prescrizioni

Questa tipologia di impianti è esclusivamente riservata alla promozione di attività istituzionali del Comune o di altri Enti pubblici.

- e) La parte terminale dell'impianto limitatamente ad uno spazio di cm. 30 e comunque non superiore a cm. 30 x 110, può essere riservata per eventuali sponsorizzazioni commerciali.
- f) Gli impianti dovranno obbligatoriamente essere coperti da una polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni a terzi..
- g) La struttura di sostegno, in relazione al tipo di impianto installato, dovrà garantire le condizioni di sicurezza e di resistenza alla spinta del vento.
- h) La gestione di questa tipologia di impianti può essere affidata a terzi, previa stipula di apposita convenzione.

4.4.7. SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO SU SUPERFICIE STRADALE

- a) Si definisce “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- b) La loro effettuazione può essere consentita in tutto il territorio comunale, ad esclusione della zona A.
- c) Non è consentita l'effettuazione della segnaletica orizzontale reclamistica mediante l'uso di vernici o di altri materiali diversi che non consentono l'immediata rimozione al termine concesso con l'autorizzazione.
- d) Nell'apposizione delle pellicole adesive deve essere evitato qualsiasi danno a pavimentazioni in materiali di particolare pregio e che per le loro caratteristiche possono essere deturpate dal loro collocamento.
- e) L'effettuazione di questa pubblicità non deve in alcun caso generare confusione con la regolamentare segnaletica orizzontale.
- f) Essi sono ammessi unicamente:
 - all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali;
 - lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

4.4.8. IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

- a) Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- b) Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da pensiline di fermata autobus la misura massima consentita è di 1,5 mq. per lato; per le transenne parapetonali e le paline di fermata Bus, la misura massima consentita è di 0,70 mq. per ogni lato.
- c) **All'interno dei Centri Abitati** per le distanze dagli altri mezzi pubblicitari, si applicano quelle fissate dal presente Piano, semprechè siano rispettate le disposizioni dell’articolo 23, comma 1, del codice della strada.

4.4.9. PUBBLICITA' ESEGUITA CON MEZZI SONORI

- a) La pubblicità fonica **fuori dai centri abitati** è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
- b) La pubblicità fonica **all'interno dei centri abitati** è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
- c) La pubblicità fonica deve essere preventivamente autorizzata ed il richiedente dovrà provvedere al pagamento dell'imposta sulla pubblicità prima dell'effettuazione della pubblicità stessa.
- d) E' fatto divieto di diffondere messaggi pubblicitari a contenuto contrario alla moralità ed al buon costume, ovvero oltraggiosi nei confronti delle autorità, o ingiuriosi dei confronti di privati.
- e) Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art.7 della legge 24 aprile 1975, n.130.
- f) E' vietata la pubblicità fonica a meno di 300 metri dall'Ospedale SS. Trinità ed in concomitanza di funzioni civili e religiose.
- g) La pubblicità fonica dovrà essere sospesa a richiesta dall'Autorità tramite gli agenti preposti qualora, ad insindacabile giudizio di questi ultimi, ricorrano condizioni di pubblico interesse che ne rendano inopportuno il proseguimento.
- h) In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle normative vigenti in materia.

4.4.10. TARGHE

- a) Le targhe non luminose pubblicizzanti studi professionali, uffici, Enti assicurativi, laboratori, ecc. preferibilmente dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- Realizzate in ferro verniciato o in ottone;
 - Dovranno essere di forma regolare, con dimensioni massime di cm. 45 x 60;
 - Nel Centro Storico le dimensioni massime accettabili sono di cm.20 x 30
 - Dovranno essere unificate e raggruppate in modo unitario (anche per tipologia di materiale) per ogni fabbricato;
 - Dovranno essere posizionate preferibilmente nel fianco della mazzetta esterna;
 - Non può essere affissa più di una targa per ogni singola ditta, Ente, ufficio od altro.
- b) Non è consentita l'installazione quando la stessa interrompe la continuità rappresentata da un portale, una lesena od altro elemento architettonico meritevole di tutela.
- c) Eventuali deroghe alle presenti disposizioni sono ammesse , se debitamente motivate, nel rispetto dell'impatto visivo, ambientale ed architettonico.
- d) Le targhe che non superano i 600 cm.q., non sono soggette ad autorizzazione.
- e) Le targhe, concernenti le attività professionali di cui al comma 2 dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Sanità 16 settembre 1994, n. 657, esercitate in studi personali, singoli o associati, devono rispondere, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, alle seguenti caratteristiche:
1. avere dimensioni non superiori a 3.000 centimetri quadrati (di norma cm 50 x cm 60); i relativi caratteri debbono essere "a stampatello" e di grandezza non superiore a cm 8;
 2. all'interno del perimetro del Centro Storico le targhe dovranno essere in ottone o materiale similare, con dimensioni non superiori a cm. 20 x 30. Dovrà in ogni caso essere garantita l'uniformità con le preesistenti;
 3. essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa o illuminante;
 4. riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal sindaco;
 5. non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello

rappresentativo della professione.

6. le targhe concernenti le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell'art. 1, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
- avere dimensioni non superiori a 6.000 centimetri quadrati (di norma cm 60 x cm 100); i relativi caratteri debbono essere "a stampatello" e di grandezza non superiore a cm 12;
 - essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa o illuminante;
 - riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla regione;
 - non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione;
 - riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale nonchè i segni distintivi dell'impresa ai sensi della normativa vigente;
 - il testo, riguardante le specifiche attività medico chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nelle strutture di cui al comma 2, nonchè i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a cm 8, salvo che per il direttore sanitario;
7. le targhe, previste dal presente articolo, vanno apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività; quando l'edificio insiste in un complesso recintato, le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione.

4.4.11. PUBBLICITA' SUI VEICOLI

PUBBLICITA' NON LUMINOSA

L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm. rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate.

Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:

- a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b) che non si esponga sulla parte anteriore del veicolo;
- c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
- d) che si contenga entro forme geometriche regolari;
- e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm. rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi, nonché, sui veicoli per uso speciale omologati per tale uso e rientranti nella classificazione di cui all'art. 203 del Reg.to di attuazione del C.d.S. alle seguenti condizioni:

- a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
- b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm;
- c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
- b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq;
- c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
- d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm. dai dispositivi di segnalazione visiva;
- e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, nè disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

PUBBLICITA' LUMINOSA

All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

Tutte le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate.

5. DIVIETI DI INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA'

- a) Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possono, al giudizio dell'Ente proprietario della strada, ingenerare confusione con i segnali stradali o con segnalazione luminose di circolazione, ovvero rendere difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.
- b) Non è ammessa l'installazione di cartelli e mezzi pubblicitari in zone soggette a vincoli storico-artistico, in zone di rispetto e di tutela delle bellezze naturali, ai sensi della Legge 1089/1939 e Legge 431/1985.
- c) Qualora per i cartelli e per i mezzi pubblicitari venga richiesta la collocazione entro un raggio di 100 m. dalle suddette zone di vincolo sarà valutato caso per caso con richiesta di parere alla Commissione Edilizia ed eventualmente alla Soprintendenza Beni Ambientali ed Architettonici.
- d) E' altresì vietata l'installazione di mezzi pubblicitari su statue, monumenti, fontane monumentali, sui muri di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese.
- e) Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali può essere autorizzata l'installazione, previo parere della Commissione Edilizia, con idonee modalità d'inserimento ambientale dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
- f) Nel determinare le distanze tra cartello e cartello pubblicitario, posizionati perpendicolarmente alla carreggiata ed aventi carattere permanente, onde evitare fenomeni di assieppamento o di occlusione, sarà osservata, all'interno dei centri abitati una distanza non inferiore di 30 m. tra un cartello o mezzo pubblicitario ed un altro.

- g) Le misure prescritte si applicano dai segnali stradali e da cartello a cartello nel senso delle singole direttrici di marcia e non si applicano quando la pubblicità e le affissioni siano infisse contro edifici o muri preesistenti.
- h) E' vietato ogni tipo di pubblicità sulle opere d'arte, i ponti, i parapetti, i cavalcavia e le loro rampe, gli alberi, le rotatorie, i dispositivi di protezione marginali e su tutte le altre opere complementari attinenti alle strade.
- i) Eccezionalmente per periodi limitati, possono essere autorizzate forme di informazione e pubblicità riferite a specifiche strutture insediate, collocabili sulle stesse o nelle immediate vicinanze della stessa, su supporti in tela o materiale simile e di dimensioni compatibili con le caratteristiche del luogo prescelto.
- j) Al fine di garantire il decoro delle strutture ed evitare l'impatto ambientale che tali strutture provocano lungo le strade, è vietato su tutto il territorio comunale, anche lungo la viabilità Statale e Provinciale, mantenere in sito per più di 30 giorni le strutture ed i sostegni di impianti pubblicitari vuoti, in bianco, con cartelli mascherati o coperti da teli o con la scritta "spazio libero" o "a disposizione" o strutture similari di sostegno dei cartelloni.

6. TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

- a) Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato a titolo permanente dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta, posta in posizione facilmente leggibile, di dimensioni massime di cm. 8 x 8, sulla quale sono riportati i seguenti dati:
- amministrazione rilasciante;
 - soggetto titolato;
 - numero dell'autorizzazione;
 - data di rilascio dell'autorizzazione.
- b) La targhetta o la scritta di cui al comma 1 deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

7. AUTORIZZAZIONI

- a) Oltre a quanto stabilito dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari inclusi nel presente Regolamento è soggetta ad autorizzazione.
- b) Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra sponda appartenente ad Ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta dell'Ente proprietario della strada.
- c) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili sulla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada.
- d) Si rimanda interamente all'art. 53 del Regolamento di attuazione dell'Art. 23 del Codice della Strada per tutte le prescrizioni relative a mezzi ed impianti da installare fuori dei centri abitati.

7.1. AUTORITA' COMPETENTE

Fuori dei centri abitati:

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di essa è rilasciata:

- a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per autostrade;
- b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;
- c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri Enti, dalle rispettive amministrazioni;
- d) per le strade militari dal comando territoriale competente.

Dentro i centri abitati:

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 4 del Codice della Strada, all'interno dei centri abitati è rilasciata dal Responsabile del Settore comunale competente, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

7.2. AUTORIZZAZIONI PERMANENTI

7.2.1. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- a) Il soggetto interessato al rilascio di un' autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, deve presentare la relativa domanda in carta bollata al Comune, allegando in duplice copia:
- un progetto in scala completo delle viste dell'impianto con l'indicazione dei materiali e delle misure e di una planimetria in scala idonea indicante il sito di installazione, comprensiva di rilievo fotografico del contesto urbano adiacente.
 - un' autodichiarazione, redatta ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n.15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità.
 - una relazione tecnica che attesti la conformità dell'installazione da effettuare alle norme del presente Piano e del Regolamento.
 - nel caso di impianti pubblicitari che utilizzino circuiti elettrici, il progetto deve essere conforme a tutta la normativa vigente in materia (L.46/90).
 - il nulla osta dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale ed è fuori del centro abitato e in ogni caso una dichiarazione liberatoria degli eventuali terzi interessati siano essi soggetti pubblici o privati.

7.2.2. RILASCIO AUTORIZZAZIONI

- a) L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della domanda riportando sulla stessa gli estremi del ricevimento. Il funzionario responsabile del procedimento comunica all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento.
- b) Il responsabile del procedimento istruisce la pratica, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro i sessanta giorni successivi, il responsabile del Settore concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.
- c) Il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinata, a giudizio insindacabile del Responsabile del Settore, alla sottoscrizione di adeguata polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi previsti, in riferimento alla dimensione e posizionamento dell'impianto.
- d) L'impianto dovrà essere installato entro 60 giorni dalla data del rilascio del provvedimento autorizzativo.
Decorso tale termine l'autorizzazione è da intendersi decaduta.
In caso di autorizzazione per più impianti l'Ufficio, previo sopralluogo, comunicherà la decadenza del numero di impianti non installati.

7.2.3. DURATA

- a) L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari permanenti **fuori dei Centri abitati** ha validità per un periodo di 3 anni ed è rinnovabile, essa deve essere intestata al soggetto richiedente.
- b) **All'interno dei Centri abitati** l'autorizzazione ha validità per un periodo di 1 anno ed è tacitamente rinnovabile, salvo che non intervenga disdetta da parte della Civica Amministrazione 30 giorni prima della scadenza, per motivi di interesse pubblico.
- c) In caso di mancato versamento della C.O.S.A.P. o dell'imposta sulla pubblicità per oltre 30 giorni dalla data prescritta, l'Ufficio comunicherà l'avvenuta decadenza dell'autorizzazione e l'impianto dovrà essere rimosso.
In caso di mancata rimozione si provvederà d'Ufficio a spese del titolare dell'impianto.

7.2.4. OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

a) E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- rispettare nella effettuazione della pubblicità le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali e dal Codice della Strada;
- verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi dell'art.405, comma 1 del Regolamento di attuazione dell'art. 228 del Codice della Strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio. In caso di inadempienza provvederà il Comune addebitandone le spese.
- stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per eventuali danni provocati dallo sgombero della neve;
- in ogni cartello ed insegna deve essere applicata la targhetta di cui al precedente paragrafo 6, prescritta dall'art. 55 del D.P.R. 495/1992;
- di comunicare il trasferimento o subentro della titolarità dell'impianto.

b) E' fatto pure obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di mezzi pubblicitari temporanei di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

c) Tutti gli impianti installati a titolo permanente per i quali è scaduta l'autorizzazione, oppure per cessata attività entro il termine perentorio di 30 giorni trascorsi i quali potrà provvedere il comune addebitandone le spese sostenute.

7.2.5 .VIGILANZA

- a) Gli Enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi Enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltrechè sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse al ***di fuori dei Centri abitati***.
- b) Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere al ripristino delle condizioni iniziali, entro il termine fissato . Decorso tale termine l'Ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro 10 giorni, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.
- c) Limitatamente al disposto dell'art. 23, comma 3 del Codice della Strada la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.
- d) Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione, se non rispondenti al disposto dell'art. 23, comma 1, del codice, devono essere rimossi entro i 10 giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.
- e) Tutti i messaggi esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 10 giorni dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio, addebitando le spese al titolare dell'autorizzazione.

7.3. DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA

- a) Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione temporanea per l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario deve presentare la relativa domanda al competente Ufficio comunale, correlata da una descrizione sommaria dell'impianto (bozzetto) in cui siano indicate, oltre alla durata dell'esposizione, anche l'ubicazione, la forma, le dimensioni, le scritte, i colori ecc...

7.4. PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI ESISTENTI

- a) Gli impianti pubblicitari presenti sul territorio comunale, rientranti nell'ambito di applicazione del presente Piano devono osservare le seguenti prescrizioni:

1. IMPIANTI AUTORIZZATI NON CONFORMI

- a) per incompatibilità tra tipologia e zona
devono essere rimossi entro 60 giorni dalla data di comunicazione della Civica Amministrazione, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso ad ottenere la ricollocazione del proprio impianto in altro sito a sua scelta nel rispetto delle norme del presente Piano.
- b) per inosservanza delle distanze da altri impianti
deve essere sempre rimosso, entro 60 giorni dalla data di comunicazione della Civica Amministrazione, l'impianto di più recente installazione, fatto salvo il diritto dello stesso ad ottenere la ricollocazione del proprio impianto in altro sito a sua scelta nel rispetto delle norme del presente Piano.
- c) Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste occorre provvedere, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento si procede, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere collocati in altro tratto stradale disponibile, solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa disposizione, fermi restando la durata per l'autorizzazione originaria.
- d) per inosservanza delle altre distanze prescritte
devono essere resi conformi o rimossi nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della Civica Amministrazione, con diritto alla ricollocazione come sopra.

- e) per inosservanza delle caratteristiche costruttive
devono essere resi conformi sempre nel termine di 60 giorni, mediante l'adeguamento delle caratteristiche costruttive ed estetiche a quanto prescritto.
- f) per insufficiente stato di conservazione
devono ricevere, entro 60 giorni dalla data di comunicazione della Civica Amministrazione, l'adeguata manutenzione atta a renderli conformi ai criteri di funzionalità, decoro e sicurezza.
- g) Qualora il soggetto autorizzato non ottemperi alle disposizioni di cui ai precedenti commi entro il termine suindicato, l'Amministrazione Comunale si avvarrà della facoltà di rimuovere l'impianto non conforme, addebitando le relative spese al soggetto inadempiente.

2. IMPIANTI PRIVI DI AUTORIZZAZIONE CONFORMI E NON

- a) I cartelli o mezzi pubblicitari installati senza le previste autorizzazioni alla data dell'entrata in vigore del presente Piano, conformi e non a tutte le prescrizioni in esso contenute, compreso lo stato di conservazione, potranno essere autorizzati in sanatoria, sulla base di una domanda contenente la dichiarazione relativa alla data di installazione resa ai sensi della Legge 15/68. Il rilascio della autorizzazione in sanatoria è subordinato al versamento di un'oblazione pari a € 104,00.
- b) In assenza di domanda di sanatoria presentata entro 30 giorni dalla data di comunicazione della Civica Amministrazione, tali impianti dovranno essere rimossi a cura e spese del soggetto proprietario o, in difetto, a cura dell'Amministrazione che si rivarrà sul soggetto inadempiente.
- c) Nel caso di impianti non conformi, i soggetti richiedenti dovranno provvedere a loro cura e spese alla rimozione degli impianti in altri siti a loro scelta, nel rispetto delle norme del presente Piano e fatti salvi i diritti di terzi e di altri soggetti già autorizzati, previa nuova richiesta di autorizzazione.

7.5. SANZIONI AMMINISTRATIVE

- a) Qualunque violazione del presente Piano sarà sottoposta alle sanzioni previste dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

8. NORME TRANSITORIE

- a) I titolari di autorizzazioni per l'installazione di impianti pubblicitari sono tenuti, nel termine di 1 mese dalla comunicazione da parte della Civica Amministrazione, pena l'obbligo di rimozione dell'impianto, a presentare copia dei provvedimenti di autorizzazione o concessione rilasciati.
In caso di inadempienza, il comune provvederà a spese del titolare a rimuovere l'impianto non autorizzato.
- b) In alternativa è ammessa l'autodichiarazione resa ai sensi della Legge 15/68 relativa a:
- Tipo di impianto installato
 - Ubicazione
 - Data e numero dell'autorizzazione/concessione e scadenza.

9 IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO SOGGETTI A CONCESSIONE

- a) Possono essere soggette a concessione le installazioni di impianti pubblicitari fissi, implicanti occupazioni di suolo pubblico in modo permanente.
- b) A titolo esemplificativo si citano:
- Preinsegne
 - transenne parapetonali
 - paline fermata bus
 - pensiline fermata bus
 - orologi con pannelli pubblicitari
 - fioriere con pannelli pubblicitari
 - pannelli pubblicitari luminosi
 - contenitori getta rifiuti
- c) Tali impianti potranno essere installati singolarmente o assegnati in concessione, a giudizio dell'Amministrazione, a Ditte specializzate (previa gara pubblica).
- d) La concessione di impianti a soggetti privati è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (a titolo esemplificativo: spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione).

I predetti impianti devono avere le seguenti principali caratteristiche tecniche:

1. Preinsegne

- a) Questi impianti potranno essere installati su pali anche singoli oppure su quadri di insieme, riguardanti esclusivamente sistemi informativi stradali ritenuti di pubblico interesse per l'utente della strada.

Le principali norme tecniche per il posizionamento sono state esposte al precedente paragrafo 4.4.2.

2. Transenne parapedonali

- a) Questa tipologia di impianti dovrà sottostare alle seguenti prescrizioni di massima:
- E' vietata l'installazione di transenne pubblicizzate nella zona A;
 - dovranno essere utilizzate esclusivamente per l'orientamento e/o la protezione del traffico pedonale; non è ammesso alcun altro impiego;
 - il modello, il materiale ed il colore dovranno essere conformi alle indicazioni della Civica Amministrazione;
 - essere saldamente infisse al suolo;
 - sufficientemente robuste da sopportare le spinte laterali senza oscillazioni che rechino insicurezza nei pedoni;
 - collocate alla distanza massima di 20 cm dal filo marciapiedi;
 - la pubblicità può essere esposta sui due lati.

3. Paline fermata bus

- a) debbono avere il pannello indicatore delle linee di pubblico servizio all'altezza tassativa di m. 2,10 mentre la parte retrostante può essere riservata alla pubblicità;
- b) devono essere collocate non oltre 30 cm dal filo marciapiedi ed il pannello superiore non può sporgere oltre il filo marciapiede e comunque non invadere la carreggiata;
- c) il pannello pubblicitario non può superare le misure massime di cm. 70 x 100

4. Orologi con pannelli pubblicitari

- a) dovranno, se collocati in prossimità del filo stradale, essere installati a non meno di 30 cm dal filo esterno del marciapiede, ad almeno 20 m dall'incrocio e non essere più elevati di 3 m dal suolo e comunque non in posizione tale da rendere invisibile un eventuale semaforo e cartelli stradali;
- b) se collocati in mezzo a piazze e giardini tali restrizioni non vigono. Gli orologi devono essere sempre mantenuti funzionanti e protetti da vetri infrangibili o in materiale plastico;

- c) l'orologio dovrà essere mantenuto in funzione, in caso contrario il ripristino dovrà avvenire entro 15 giorni dalla comunicazione dell'Ufficio; decorso tale termine decadrà l'autorizzazione con conseguente rimozione dell'impianto.

5. *Contenitori rifiuti , fioriere con annessi pannelli pubblicitari:*

- a) dovranno essere collocati a distanza da m. 10 dagli incroci, essere in materiale anti-urto e antincendio e se metallici in materiale antiruggine (acciaio, inox, alluminio, ottone, ecc.), previo parere della Commissione Igienico Edilizia.

6. *Pensiline di fermata bus:*

- a) Le pensiline di attesa fermata bus dovranno essere del tipo prescelto dalla Civica Amministrazione, previo parere della Commissione Igienico Edilizia;
b) Possono essere dotate di un unico pannello pubblicitario di dimensioni non superiori a 1,5 mq. e posizionato su di un lato della pensilina stessa e non sul retro.

10. REVOCA DELLE CONCESSIONI

- a) Di regola si danno come non accordate e revocate di diritto le concessioni e le autorizzazioni quando sia violata anche una sola delle condizioni sotto le quali sono state rilasciate.
- b) Senza derogare alla generalità della disposizione, in particolare si intende cessata l'efficacia delle concessioni, fatta eccezione per quanto disposto dalle leggi e dal Regolamento Edilizio Comunale per le concessioni edificatorie e da altre leggi o regolamenti per altre materie:
- quando il titolare non se ne sia valso nel termine indicato;
 - quando, non essendovi determinazione di tempo, il titolare non se ne valga entro 10 giorni per le autorizzazioni ed entro 30 giorni per le concessioni;
 - quando, dopo aver iniziato ad usare la concessione vi abbia, per qualsiasi motivo, desistito;
 - quando la concessione sia stata ceduta ad altri, con o senza lucro;
 - quando non siano regolarmente assolti i tributi dovuti.

11. IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- a) Sono i manufatti destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie, di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 x 100.
- b) In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31.12.2000 era costituita da 23.845 abitanti, la superficie attuale degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è di mq. 767,2
- c) La superficie degli impianti affissionali ad integrazione, da realizzarsi entro due anni dall'approvazione del presente Piano, è stata inizialmente prevista in 302 mq.
- d) La superficie totale destinata alle pubbliche affissioni, proporzionata al numero degli abitanti, è comunque superiore al limite minimo di mq. 12 per ogni mille abitanti previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 507/93.
- e) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 punto 4 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, i diversi impianti affissionali si suddividono in funzione della loro finalità d'uso nelle seguenti categorie:
 - Istituzionali
 - Sociali e non economici
 - Commerciali
 - Funebri

ISTITUZIONALI

Sono quelli:

- a) preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi od iniziative riguardanti le attività istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) riguardanti le autorità militari e relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi;
- c) dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

SOCIALI E NON ECONOMICI

Sono destinati alle comunicazioni di Enti, Associazioni, etc. non aventi fini di lucro e comunque rientranti nelle casistiche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93.

COMMERCIALI

Sono riferiti a messaggi aventi carattere pubblicitario a fine di lucro.

FUNEBRI

Sono riservati esclusivamente alle comunicazioni di carattere funerario, normalmente costituiti da manifesti di formato ridotto.

Gli impianti per le pubbliche affissioni devono rispettare le seguenti principali caratteristiche tecniche:

⇒ ***Tabella***

Si definisce “tabella” un manufatto bidimensionale di profondità massima pari a 5cm., realizzato con materiali di qualsiasi natura, dotato di una cornice metallica e di una superficie per l'affissione cartacea in lamiera zincata, vincolato in aderenza a strutture edificate, di dimensioni multiple di cm. 70 x 100.

⇒ ***Stendardo***

Si definisce “stendardo” un elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, di dimensioni cm. 70 x 100, 100 x 140, 140 x 200, 200 x 140, 200 x 200.

⇒ ***Poster***

Si definisce “poster” un manufatto bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, rigidamente ancorato al suolo o in aderenza a fabbricati, destinato ad accogliere manifesti delle pubbliche affissioni, di dimensioni cm. 600 x 300.

Tutti gli impianti da installare dovranno di massima essere conformi alle seguenti caratteristiche costruttive:

- le strutture (montanti o sostegni in genere) dovranno essere realizzate in metallo (ferro, ghisa) verniciato con polveri epossidiche, previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica, oppure in alluminio nel colore prescelto dalla Amministrazione Comunale.
- le tabelle e gli stendardi per le pubbliche affissioni dovranno essere dotati di una cornice metallica e di una superficie in lamiera zincata per l'affissione cartacea. I cartelli costituiti da una bacheca apribile (siano essi luminosi o no) dovranno essere tamponati con vetro stratificato di spessore minimo 6 mm o con policarbonato tipo "LEXAN" di spessore minimo 5 mm.
- tutti gli impianti destinati alle affissioni sia istituzionali che commerciali o non commerciali, oppure privati dovranno essere dotati alla sommità di un coronamento, in differenti colori, idoneo a segnalare ed identificare le diverse tipologie degli impianti stessi (istituzionali, commerciali, sociali e non economici o privati).

Gli impianti destinati alle Pubbliche Affissioni non possono essere rimossi o spostati se non per ragioni di pubblico interesse, in tutti i casi mai per dar luogo all'installazione di impianti pubblicitari.

Ogni modifica nelle posizioni e nel numero deve essere autorizzata dalla competente Commissione e contestualmente si dovrà provvedere all'aggiornamento del Piano Generale degli Impianti.

11.1. NORME PARTICOLARI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- ◆ Nei casi di tabelle di pubbliche affissioni non vengono prese in considerazione le distanze tra gli altri impianti pubblicitari.
- ◆ Nei casi di stendardi affissionali disposti parallelamente alla carreggiata e posizionati fra gli alberi, non vengono rispettate le distanze dai segnali stradali fissate per i cartelli.
- ◆ Nei casi di stendardi affissionali, in deroga a quanto previsto per i cartelli, la distanza fra altri mezzi pubblicitari e/o affissionali viene determinata in 15 metri.
- ◆ Le dimensioni massime consentite sono di 18 mq.
- ◆ Nel Centro Storico non sono ammessi posizionamenti di Poster.

- ◆ Le altezze minime da terra sono così stabilite:

- 60 cm. per gli standardi
 - 30 cm. per le tabelle
 - 150 cm per i poster
- ◆ Nel caso in cui i Poster siano situati in orientamento parallelo, è possibile l'installazione continua fino al numero massimo di 4 Poster.
 - ◆ Nel caso i Poster siano installati su fabbricati o muri non vi sono limitazioni.
 - ◆ Nel caso in cui i Poster siano situati in orientamento ortogonale è possibile l'installazione di questi impianti, purchè distanti fra loro 50m.

11.2. SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI

- a) Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio comunale Affissioni, ovvero del Concessionario del Servizio, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.
- b) Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria.
- c) L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.
- d) Il 5% della superficie totale delle affissioni è destinata agli spazi privati per le affissioni dirette, così come previsto dagli artt. 6 e 19 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
- e) Qualora non vengano assegnati tutti gli spazi a ciò destinati, gli stessi potranno essere utilizzati per le affissioni di carattere commerciale.

INDICE

1. PREMESSE	1
1.1. Oggetto del Piano Generale Impianti	
1.2. Finalità'	1
1.3. Criteri generali	3
1.4. Ambito di applicazione	3
2. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO	5
3. DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE	6
4. DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI	8
4.1. Definizioni	8
4.2. Durata dell'esposizione	9
4.3. Norme generali di installazione	9
4.3.1. Forma e colore	10
4.3.2. Materiali	10
4.3.3. Dimensioni	10
4.3.4. Struttura	11
4.3.5. Distanze ed altezze	11
4.3.6. Illuminazione	12
4.3.7. Posizionamento	12
4.4. Caratteristiche tecniche degli impianti e modalità di installazione	17
4.4.1. Cartelli ed Insegne di esercizio	17
Posizionamenti temporanei	20
4.4.1.-7 Spettacoli viaggianti e circensi	21
4.4.2. Preinsegne (freccie direzionali)	23
4.4.3. Striscioni	25
4.4.4. Gonfaloni a carattere commerciale temporaneo	26
4.4.5. Pennoni a carattere istituzionale	27
4.4.6. Palloni frenati e oggetti gonfiati ad aria a carattere temporaneo	27
4.4.7. Segno orizzontale reclamistico su superficie stradale	30
4.4.8. Impianto pubblicitario di servizio	31

4.4.9. Pubblicità eseguita con mezzi sonori	31
4.4.10. Targhe	32
4.4.11. Pubblicità sui veicoli	34
 5. DIVIETI DI INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA'	36
 6. TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE	38
 7. AUTORIZZAZIONI	39
7.1. Autorità competente	39
7.2. Autorizzazioni permanenti	40
7.2.1. Documentazione da presentare	40
7.2.2. Rilascio autorizzazioni	41
7.2.3. Durata	41
7.2.4. Obblighi del titolare dell'autorizzazione:	42
7.2.5. Vigilanza	43
7.3. Documentazione per il rilascio di autorizzazione temporanea	44
7.4. Prescrizioni relative agli impianti esistenti	45
7.5. Sanzioni amministrative.	47
 8. NORME TRANSITORIE	48
 9. IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO SOGGETTI A CONCESSIONE	49
10. REVOCA DELLE CONCESSIONI	52
 11. IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	53
11.1. Norme particolari per le pubbliche affissioni	55
11.2. Spazi privati per le affissioni	56